

VERBALE DI ACCORDO IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In Milano, in data 28 febbraio 2019

tra

la Deutsche Bank Mutui S.p.A. (di seguito anche "l'Azienda") rappresentata dalla Sig.ra Alessandra Coletto

e

La Rappresentanza Sindacale Aziendale
FIRST-CISL, rappresentata dal Sig. Giuseppe Pedroni
UILCA, rappresentata dal Sig. Romolo Notarianni

facenti parte di Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro e come tali legittimate quali soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 5.12.2005, n. 252;

premesso che:

- a) l'Azienda è attualmente associata al "Fondo Pensione per il Personale della Deutsche Bank S.p.A." (di seguito, il "Fondo Pensione");
- b) fra le Delegazioni Sindacali FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN e la Deutsche Bank S.p.A., all'esito del complessivo confronto intercorso per la definizione della problematica della definitiva destinazione delle fonti di alimentazione dell' *ex fondo di contingenza*, è stato sottoscritto in data 11 dicembre 2018 l'allegato "Verbale di Accordo in materia di Previdenza Complementare" (di seguito "Accordo 11.12.2018"), col quale le parti contraenti, dandosi atto del valore di fonte istitutiva dello stesso ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 252/2005 in ordine alla forma pensionistica complementare attuata dal Fondo Pensione, hanno convenuto di dare mandato al Consiglio del Fondo Pensione per l'erogazione a favore degli aderenti al Fondo Pensione, nei termini ivi indicati, delle risorse contabilizzate alla data del 31.12.2018 sul conto corrente n. 474/856981, denominato "Conto ex Accordo 29 giugno 2011", con le modalità del versamento una-tantum sulle relative posizioni individuali e con estinzione a seguire del predetto conto corrente;
- c) con Dichiarazione in calce all'Accordo 11.12.2018 le parti contraenti si sono altresì date reciprocamente atto della prevista sottoscrizione dello stesso, per successiva

adesione, con valore di fonte istitutiva dello stesso ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 252/2005 in ordine alla forma pensionistica complementare attuata dal Fondo Pensione per il Personale della Deutsche Bank S.p.A., dalle altre società o soggetti giuridici già associati, con le rispettive Rappresentanze Sindacali Aziendali, ove costituite, ovvero con le competenti strutture sindacali territoriali di OO.SS. firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che abbiano iscritti nell'azienda interessata;


tutto ciò premesso,

- 1) le Parti sottoscrivono integralmente per successiva adesione l'Accordo 11.12.2018, dandosi atto che il presente accordo ha valore di fonte istitutiva ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 252/2005 in ordine alla forma pensionistica complementare attuata dal Fondo Pensione.

Deutsche Bank Mutui S.p.A.



Le Rappresentanze Sindacali Aziendali

FIRST-CISL

UILCA
